Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0099874 del 03/07/2019 - Uscita
Firmatari: **Latini Leonardo (12428777202003676643517714411286363145 5)**
Impronta informatica: cc9b0af33d503c3f4963bcafa4e691ce27868c336a9738827bbbd204ab6eb0ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali e Generali
Gabinetto del Sindaco

Palazzo Spada – Piazza Ridolfi, 1

Tel. +39 0744.549540 – 549541
Fax +39 0744.549542
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione - TERNI

Alla Questura
Via Antiochia - TERNI

Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice - TERNI

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 - TERNI

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 - TERNI

Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni
Viale della Stazione - TERNI

Alla USL Umbria n. 2
Viale Bramante - TERNI

All' A.S.M. Terni S.p.A.
Strada di Maratta Bassa - TERNI

Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità
SEDE

Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE

Alla Direzione Economia e Lavoro-Promozione del Territorio
SEDE

Alla Confcommercio
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI

Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI

Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Lungonera Savoia, 126 – TERNI

Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9– TERNI

Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I– TERNI

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0099874 del 03/07/2019 - Uscita
Firmatari: **Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**
Impronta informatica: cc9b0af33d503c3f4963bcafa4e691ce27868c336a9738827bbbd204ab6eb0ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Alla Confapi
Via Manara, 6– TERNI

Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A– TERNI

Oggetto: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata "FESTA DELLE ACQUE 2019".

IL SINDACO

premesso che:

- dal 28 giugno al 7 luglio 2019 è previsto lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata: "FESTA DELLE ACQUE 2019" con afflusso di pubblico;
- l'imponenza dell'afflusso registrato comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell' art.54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamata la nota della Pro Loco di Piediluco assunta al prot. dell'Ente al n. 98687 del 1.7.2019 avente ad oggetto: "richiesta divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro";
Visti al riguardo:

- l'artt. 54, comma 4, D.Lgs. n. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il D. L. 20.02.2017 n. 14convertito con modificazioni alla L. 18.04.2017 n. 48;;
- l'art. 650 c.p.

- **per quanto premesso**

ORDINA

1. **dalle ore 18,00 del giorno 6 luglio 2019 e fino alle ore 2,00 del giorno 7 luglio 2019** è vietata:
   a) la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro;
   b) la detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.

c) La somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

2. Il divieto di cui al precedente punto 1. si applica a tutto il paese di Piediluco, dal ponte Medio Nera e fino alla Zona di Ara Marina.
3. Nella precitata area interessata dall'evento la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:
   a) tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro a tal fine utilizzati;
   b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.
4. Salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art.650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei).
5. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.
6. La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
   a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
   b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO
Leonardo Latini
firmato digitalmente